

WEBINAR

24 Giugno 2021

PERCORSI ANTIRICICLAGGIO 2021

FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI

Whistleblowing e la Normativa Antiriciclaggio

I sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Relatore Dott.ssa Anna Rita Costa

Cosa è il whistleblowing?

Consiste in uno strumento previsto dalla normativa italiana ed internazionale, che **si concretizza in una segnalazione tempestiva che deve effettuare un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, se si accorge della condotta di soggetti che puo' comportare degli illeciti.**

Di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti. Se ad esempio si accorge di pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione.

GRUPPO  ORE

A chi deve essere fatta la segnalazione?



Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Responsabile anticorruzione all'interno del proprio Ente/Azienda, **titolare dello studio Professionale (nel caso di antiriciclaggio)**

quale è il problema?



Assicurare la tutela del segnalante e del segnalato

Whistleblowing - normativa internazionale di riferimento

Convenzione Civile sulla Corruzione del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999

che evidenzia la necessità di prevedere una tutela contro “qualsiasi sanzione ingiustificata nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, denunciano fatti di corruzione alle persone o autorità responsabili”. ratificato in Italia con L. 112/2012

Convenzione ONU contro la corruzione del 30 ottobre 2003 Ratificata dalla L. 116/2009

Direttiva 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17/12/2021, con estensione al 17/12/2023 per il settore privato e per le imprese che impiegano meno di 250 lavoratori

Whistleblowing - Normativa di riferimento in Italia

Per il settore Pubblico



- **D.Lgs. 165/2001** relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- **L. 190/2012** (Legge Anticorruzione o anche legge Severino) il cui art. 54 relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illecito, e che introduce la fattispecie del “whistleblowing”
- **L. 179/2017** che introduce l'applicazione della normativa
 - agli enti che impiegano personale in regime di diritto pubblico
 - agli enti e società private in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.

GRUPPO24ORE

Whistleblowing - Normativa di riferimento in Italia Per il settore Privato



- **Ancora la Legge 179/2017** che introduce l'obbligo di l'applicazione della normativa per le **imprese del settore privato** a condizione che
 - forniscano beni e servizi alla P.A.
 - realizzino opere a favore della Pubblica Amministrazione
- **D.Lgs 231/2001** di disciplina la responsabilità amministrativa delle società e degli enti privati che introduce l'obbligatorietà del whistleblowing e quindi dell'adozione della procedura di segnalazione nel settore privato ma esclusivamente per gli enti privati che adottano i modelli organizzativi

GRUPPO  ORE

E l'antiriciclaggio?



La IV direttiva Comunitaria introduce quest'obbligo, recepito dal D.Lgs 90/2017 che modifica l'impianto normativo del D.Lgs 231/2007

Titolo II – Obblighi - Capo VII art. 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni introduce una disciplina sul whistleblowing nella normativa antiriciclaggio

Art. 48. c.1

I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

GRUPPO  ORE

Art. 48. c.2

Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

- a) **la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni**, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) **lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente**, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

GRUPPO24ORE

L'art. 48 al comma 2 introduce quindi un ulteriore obbligo a carico del professionista:

predisporre un sistema interno di segnalazione di violazioni – potenziali o effettive

ma non detta poi delle regole precise in ordine alla applicazione concreta

Come fare ?



Il Professionista potrebbe utilizzare la procedura di cui al D.Lgs 231/2001 - art.6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater o quella utilizzata dai soggetti obbligati vigilati dalla Banca d'Italia

Ma questo non è espressamente previsto dalla normativa antiriciclaggio

Il Professionista deve

1. Attivare una procedura da portare a conoscenza dei dipendenti/collaboratori
2. Predisporre una modulistica che gli stessi possono utilizzare nel caso di segnalazione onde codificare gli aspetti rilevanti e necessari per la normativa di riferimento
3. Dotarsi di un canale anonimo e indipendente per consentire ai dipendenti e collaboratori di poter effettuare la segnalazione, preferibilmente adottando una duplice procedura sia cartacea che informatica
4. Garantire la riservatezza dei dati del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, oltre che la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione

GRUPPO  ORE

Il Professionista deve

5. Effettuare idonea formazione
7. individuare le attività potenzialmente oggetto di segnalazione
8. Adottare un regolamento interno che preveda anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
9. Predisporre idonee procedure Privacy , in merito:
 - ai diritti dei soggetti coinvolti
 - Informativa sul trattamento dei dati
 - Circa i tempi e modalità di conservazione delle informazioni
 - misure tecniche e organizzative adottate per ridurre i rischi di data breach

GRUPPO  ORE
Art. 48. c.3

La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

Art. 48. c.4

“La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.”

il comma 4 fa riferimento al Codice della Privacy e al GDPR



Il professionista soggetto obbligato deve accertarsi di aver predisposto anche la corretta procedura di trattamento dei dati e le idonee misure di protezione nel rispetto dei principi di Privacy by design e by default.

ART.7 C. C.2 D.LGS 196/2003 (Codice della Privacy)

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- [1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

webinar 24 giugno 2021

Grazie per l'attenzione